



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

29 maggio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 OUA: L'OUA ricevuta dal Presidente della Corte Costituzionale  
(mondo professionisti)
- Pag 4 PROCESSO CIVILE: Rischio testimonianza scritta (il sole 24 ore)
- Pag 5 PROCESSO CIVILE: Il filtro in Cassazione scivola sui paradossi  
di Edoardo Ricci - Docente di Diritto privato Università Statale di Milano  
(il sole 24 ore)
- Pag 6 PROCESSO CIVILE: Accelerazione dei giudizi, un'occasione mancata  
di Giuseppe Sileci - Presidente Aiga (mondo professionisti)
- Pag 7 PROCESSO CIVILE: Paolo Pototschnig/Avvocato : «Serve una tregua  
legislativa»(il sole 24 ore)
- Pag 8 PROFESSIONI: Ordini, l'Antitrust insiste (italia oggi)
- Pag 8 AVVOCATI: Dal Cnf 3 mila euro a collega (italia oggi)

## **MONDO PROFESSIONISTI**

### **L'Oua ricevuta dal presidente della Corte Costituzionale**

**La Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura guidata dai Vice Presidenti Antonio Giorgino e Luca Saldarelli, dal Segretario Giuseppe Lepore, dal Tesoriere Davide Monzani e dagli altri componenti Barbara Lorenzi e Renato Laviani, è stata ricevuta, ieri, dal Presidente della Corte Costituzionale, Francesco Amirante.**

## IL SOLE 24 ORE

Processo civile. L'Anm sottolinea i pericoli legati alle dichiarazioni raccolte in assenza del giudice

### **Rischio testimonianza scritta**

Convincono la semplificazione dei riti e il calendario d'udienza

Magistrati perplessi sulla riforma del processo civile. «Un primo passo avanti — osserva il vicepresidente dell'Anm Silvana Sica —, con soluzioni anche interessanti e suggerite da noi come il calendario del processo o la soppressione del rito societario. Ma che ha bisogno di essere completato con interventi di più ampio respiro. Senza tenere conto poi che andrà valutata l'attuazione delle deleghe su sfoltimento dei riti e conciliazione». In una nota, l'Anm definisce «condivisibili e del tutto coerenti con l'intento di razionalizzare e ridurre la durata dei processi» interventi come l'uso della posta elettronica certificata, la «razionale» disciplina della fase del contraddittorio precedente al deposito della relazione dei periti, l'estensione della preclusione relativa ai nuovi mezzi di prova, le specifiche previsioni sul processo esecutivo. E «rilevante» l'Anm giudica anche l'abrogazione del rito societario, che per una volta vede dalla stessa parte avvocati e magistrati, così come la cancellazione del rito del lavoro per le cause per lesioni da incidenti stradali. L'introduzione del calendario del processo rappresenta poi un'ambiziosa novità che però «rischia, nell'attuale situazione di assenza di idonee misure strutturali ed organizzative relative ai ruoli dei giudici, di essere difficilmente attuabile». Su altre modifiche, invece, l'Anm non nasconde dubbi e perplessità. «In particolare — osservano i magistrati — le disposizioni in tema di ulteriore ampliamento della competenza dei giudici di pace attuata nella delicata materia lavoristica, soprattutto per l'assenza dei più volte richiesti interventi volti a garantire una adeguata professionalità e il potenziamento della relativa valutazione nonché dei criteri di organizzazione degli uffici medesimi». Inoltre, «la mancata sostanziale modifica delle previsioni della cosiddetta testimonianza scritta e del processo sommario di cognizione» contrastano «con fondamentali principi ordinamentali» e non sono in grado di «costituire un reale fattore di semplificazione e snellimento delle procedure». Sica spiega che la testimonianza scritta, anche dopo le ultime modifiche che la rendono facoltativa e su accordo delle parti, mina comunque il principio della formazione della prova davanti al giudice «garanzia di trasparenza». Mentre il processo sommario, sottolinea ancora Sica, rischia di comprimere in maniera eccessiva i diritti del convenuto. Infine, «elementi di criticità» riguardano ancora la norma introduttiva del cosiddetto filtro di ammissibilità per i ricorsi in Cassazione, che appare ancora troppo delineato come un limite all'accesso al processo di legittimità e anche dopo le modifiche della Camera «non sembra siano state adeguatamente valutate le ampie critiche sollevate dalla giunta sezionale della Cassazione e anche dalla dottrina e dall'avvocatura».

### **I punti chiave**

**Le criticità.** La testimonianza scritta si presta per l'Anm a possibili abusi in assenza della garanzia dell'autorità giudiziaria

- Il filtro in Cassazione è ancora troppo modellato come limite all'accesso al processo di legittimità
- Il giudizio sommario di cognizione mette a rischio i diritti del convenuto

**Gli aspetti convincenti.** Lo sfoltimento dei riti rappresenta un passo avanti: in particolare va approvata la cancellazione del processo societario e di quello del lavoro per le cause da incidenti stradali  
Anche il calendario del processo può rappresentare un passo avanti in termini di funzionalità

## IL SOLE 24 ORE

### INTERVENTO

## **Il filtro in Cassazione scivola sui paradossi**

di Edoardo Ricci - Docente di Diritto privato Università Statale di Milano

Il nuovo processo civile vuole introdurre nel giudizio di Cassazione un filtro capace di bloccare sul nascere come «inammissibili» i ricorsi ritenuti non sufficientemente importanti dal punto di vista delle questioni proposte: operazione in sé delicatissima alla luce della Costituzione, la quale configura il ricorso in cassazione come una garanzia fondamentale per chiunque abbia ricevuto una sentenza sfavorevole (articolo 111, comma 7). Anche le norme capaci di sollevare problemi alla luce della Costituzione possono tuttavia essere scritte in modo chiaro, tanto da poter essere considerate con favore dal punto di vista puramente tecnico; mentre il nuovo articolo 360 bis del Codice di procedura è scritto in maniera sorprendentemente sciatta. Innanzitutto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa». Il caso di ricorso incapace di propiziare un mutamento di giurisprudenza è chiaro: il ricorrente vorrebbe che la Corte mutasse orientamento, ma non espone sufficienti ragioni a tal fine. Non si capisce invece quale possa essere l'ipotesi del ricorso incapace di offrire «elementi per confermare» la giurisprudenza precedente. L'ipotesi di un ricorrente, che miri alla conferma della giurisprudenza a lui sfavorevole, è francamente incredibile. Forse il legislatore voleva dire qualche cosa d'altro e non si capisce che cosa. Inoltre, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile (quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo»: e qui si rischia il paradosso. Le «violazioni dei principi regolatori del giusto processo» rientrano nel più generale vizio, che l'articolo 360 definisce come «nullità della sentenza o del procedimento»: si tratta infatti di «nullità» particolarmente gravi, dovute alla disapplicazione di norme capaci di configurarsi anche come garanzie costituzionali. Inevitabile è allora la domanda, perché mai i ricorsi, che denunciano violazioni dei «principi regolatori del giusto processo», debbano essere sottoposti ad un preliminare filtro di ammissibilità secondo la loro fondatezza o infondatezza, quando nessun analogo filtro è previsto per i ricorsi che denunciano altre nullità processuali di minore importanza. Sembra che, per il nostro legislatore, i ricorsi fondati sulle nullità processuali meno rilevanti meritino di essere trattati meglio di quelli che denunciano le nullità più gravi, tanto da sfuggire al filtro predisposto per questi ultimi. Ciò è così stravagante, che il giurista è costretto a prospettare come ipotesi anche un'interpretazione alternativa, il paradosso scomparirebbe, se le uniche nullità denunciabili in Cassazione fossero per l'appunto quelle gravissime («violazioni dei principi regolatori del giusto processo») di cui si è appena detto. Si può allora avere anche la tentazione di pensare che in realtà il nuovo articolo 360 bis voglia porre un limite alla censura delle nullità processuali, in modo che solo quelle più gravi possano da ora in poi essere censurate in cassazione. In altre parole: si può pensare che la nuova norma abroghi implicitamente una delle previsioni contenute nel precedente articolo 360. Sennonché, eliminato un paradosso se ne crea immediatamente un altro. L'idea che nel nostro Codice convivano due norme, la seconda delle quali abroga parzialmente la prima, ha infatti il sapore di uno scherzo: tanto più che si tratta di due norme vicine, il cui conflitto salta agli occhi, in modo eclatante. Se si volesse abrogare l'articolo 360, per quanto concerne la denuncia per Cassazione delle «nullità della sentenza o del procedimento», sarebbe il caso di dirlo in modo chiaro. La conclusione è malinconica. Sull'ammissibilità di un filtro in Cassazione alla luce dell'articolo 111, comma 7, Costituzione, si può discutere. Ma anche le norme capaci di suscitare discussione dovrebbero essere scritte con un minimo di perizia.

## MONDO PROFESSIONISTI

### Accelerazione dei giudizi, un'occasione mancata

Non piace all'Aiga il nuovo processo civile

di Giuseppe Sileci - Presidente Aiga

Per un'insolita coincidenza, il Senato ha approvato la controversa riforma del processo civile all'indomani della pubblicazione dei dati Istat relativi ai procedimenti giudiziari civili del 2007. Ed a leggere questi ultimi si rafforza il convincimento che – al di là della utilità o meno di alcune novità, che solo con il tempo potranno essere valutate – il Parlamento ha perso l'ennesima occasione per introdurre meccanismi di accelerazione dei giudizi senza compromettere il diritto di difesa e, più in generale, l'accesso al servizio giustizia. Infatti in luogo di un accorciamento di molti termini difensivi (che, senza la previsione di termini perentori per i giudici, non consentiranno nessun vero recupero di efficienza), ovvero della incostituzionale introduzione del c.d. “filtro” per i ricorsi in Cassazione, sarebbe stato senz'altro più aderente allo scopo di ridurre i tempi processuali un intervento del legislatore teso ad introdurre un tentativo obbligatorio di conciliazione endoprocessuale. Se nel 2007 solo 111.654 giudizi pendenti dinanzi ai giudici di pace in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale si sono esauriti con sentenza su un totale di 246.685, è difficile negare che dietro a gran parte dei procedimenti definiti con provvedimento diverso vi sia una conciliazione tra le parti ed è altrettanto difficile negare che queste conciliazioni sono state agevolate dagli esiti dell'attività istruttoria. Parimenti, non è certo dipeso dal semplice caso se – sempre nel 2007 – i tribunali hanno smaltito 843.317 processi ma di questi solo 448.529 con sentenza. La chiarezza di questi dati avrebbe dovuto suggerire al legislatore la adozione di meccanismi processuali che favorissero la conciliazione nel processo. Invece nulla di tutto ciò, è questa l'amara constatazione, è stato fatto mentre si sono addossati solo sui cittadini, tramite i loro difensori, alquanto discutibili inasprimenti processuali, alcuni dei quali di dubbia costituzionalità, come se lo scopo del processo non fosse quello di rendere giustizia a chi la ha, ma di celebrarsi ed esaurirsi ad ogni costo nel minor tempo possibile”.

## IL SOLE 24 ORE

### INTERVISTA

Paolo Pototschnig/Avvocato

#### «Serve una tregua legislativa»

**Avvocato Pototschnig, sarà la volta (e la cura) buona per il processo civile?** Voglio essere ottimista e vedere buone intenzioni con discrete possibilità di riuscita. Che però come sempre sono rimesse, nella pratica, alle parti. Giudici ma anche avvocati, ognuno dia il suo contributo. **La cosa migliore?** Senz'altro la delega per la riduzione dei riti. Guardi che oggi spesso è impossibile capire quale rito vada applicato, per esempio, per la concorrenza sleale. E l'abbandono immediato del "societario" certo non susciterà rimpianti: ci sono processi che è impossibile far decollare, troppa la "libertà" degli attori, per esempio, nel litisconsorzio.

**E tra le norme già approvate invece?** Senza dubbio il rito di cognizione sommario. È innovativo, potrebbe davvero velocizzare l'iter di molti contenziosi.

**Cosa pensa dell'incentivazione della conciliazione?** In teoria l'aggravio delle spese a carico della parte che ha resistito senza ragione è un buon mezzo deflattivo. Però una norma simile nel rito societario vigente non ha dato grande riscontro. In realtà, vedo nella riforma altri strumenti di pressione, forse più efficaci.

**Quali?** Il restringimento della possibilità di compensazione in sentenza delle spese tra la parti, ma soprattutto la norma (articolo 96, comma 3) che, al di fuori delle liti temerarie, consente al giudice di aggiungere alle spese un'altra somma equitativa. Questa discrezionalità potrebbe avere un effetto dirompente.

**L'obbligo di calendarizzare dall'inizio l'intero processo dovrebbe fornire garanzie sulla durata del contenzioso.** Fino a un certo punto. Se poi un giudice, causa carichi di lavoro o altri problemi, fisserà udienze a due o tre anni, gli si potrà dire qualcosa? Idee buone, ma che devono confrontarsi con la realtà dei tribunali.

**La testimonianza scritta funzionerà?** Non lo so. Mi rendo conto della difficoltà di portare i testi in aula, mal'oralità e l'immediatezza del teste sono fattori troppo importanti ai fini del convincimento del magistrato. Lo scritto può funzionare, ma a condizione che il giudice predisponga un modello molto ben articolato. Altrimenti vedo più rischi che vantaggi.

**Il passaggio al nuovo regime rischia di creare un effetto imbuto sui nuovi processi?** Sinceramente oggi non mi farei in quattro per radicare un professore con l'abrogando rito societario.

**Ora cosa si aspetta?** Che fatto questo passaggio, ci si dia il tempo di metabolizzarlo: una "tregua" legislativa. *Alessandro Galimberti*

## ITALIA OGGI

Il garante avvia due nuove istruttorie sulle intese restrittive della concorrenza

### **Ordini, l'Antitrust insiste**

Sotto inchiesta le tariffe di psicologi e geologi

L'Antitrust fa nuovamente le pulci alle professioni. A psicologi e geologi, in particolare. Del resto il presidente Antonio Catricalà lo aveva annunciato appena una paio di mesi fa a ItaliaOggi (si veda IO del 24/3/2009) che l'Autorità non si sarebbe fermata. Soprattutto alla luce delle sconcertanti conclusioni dell'indagine conclusa a marzo. Che, dopo due anni di verifiche, ha accertato la scarsa propensione alla concorrenza da parte delle 13 professioni prese in esame (architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili). Da qui l'annuncio che nuove istruttorie sarebbero state avviate a breve per quegli ordini particolarmente restii a recepire nei propri codici deontologici i principi delle liberalizzazioni in materia di pubblicità e di contrattazione degli onorari volute dall'allora ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani. Ieri, il garante in maniera ufficiale ha trasformato l'annuncio in azione concreta. Le istruttorie, nello specifico, dovranno valutare se le disposizioni deontologiche, attraverso il rinvio alle tariffe professionali come parametro del decoro nella determinazione del compenso, rafforzato dallo strumento sanzionatorio, costituiscano intese restrittive della concorrenza. Secondo il garante, infatti, i codici di comportamento per gli iscritti all'albo potrebbero essere il cavallo di Troia per reintrodurre i minimi tariffari di fatto inderogabili contrariamente a quanto stabilito dalla legge. Vediamo meglio allora quali sono le norme al centro dell'esame.

**Geologi.** Il codice deontologico dell'ordine, si apprende dai documenti dell'Agcm, prevede, nella versione vigente approvata nel dicembre 2006, per quanto riguarda la determinazione del compenso professionale, che «la tariffa professionale determinativa soltanto dei minimi compensativi dell'attività professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignità professionale del singolo geologo e della categoria, nonché della qualità delle prestazioni, fino all'emanazione di nuova tariffa articolata in parametri superiori ai minimi». L'art. 18 sancisce inoltre che «a garanzia della qualità delle prestazioni e ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del codice civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione e al decoro professionale. L'Ordine vigila sull'osservanza dell'art. 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l'instaurazione di procedimento disciplinare».

**Psicologi.** Il codice deontologico della professione dispone che, nella fase iniziale del rapporto con l'utente, lo psicologo pattuisce «quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione». Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato al codice, rappresenta il parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto. Lo stesso codice prevede che l'inosservanza dei precetti stabiliti e ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo le procedure stabilite dal regolamento disciplinare.

*Ignazio Marino*



## ITALIA OGGI

In Abruzzo

### **Dal Cnf 3 mila euro a collega**

Tremila euro a ogni avvocato abruzzese iscritto all'Albo che non abbia beneficiato di alcuna elargizione da parte della Cassa di previdenza e/o da parte di altri enti assistenziale e previdenziali, con esclusione di coloro che percepiscono altri redditi derivanti da pensione e/o da altra attività lavorativa o di funzione. È una delle iniziative assunte dal Consiglio nazionale forense che oggi sarà a L'Aquila, dove terrà la consueta seduta amministrativa mensile come segno di presenza costante e solidarietà verso gli avvocati aquilani vittime del terremoto. Il Consiglio ha finora contribuito con 180 mila euro al Fondo di solidarietà avvocati aquilani, ha fornito ai consiglieri dell'Ordine de L'Aquila pc portatili con accesso a internet, telefoni cellulari e ha ottenuto la disponibilità di importanti case editrici giuridiche a fornire codici commentati, testi e accessi gratuiti alle banche dati. Intanto il Comitato per il Fondo di solidarietà ha deliberato nei giorni scorsi l'erogazione dei primi contributi a favore degli avvocati. Le somme finora raccolte sono pari a 431 mila euro, contributi tra l'altro destinati a titolo di sussidio agli eredi di avvocati deceduti ed ad avvocati che abbiano subito lutti familiari.